

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 22.3.2010

OGGETTO: SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE –
 ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
 – APPROVAZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemiladieci addì ventidue del mese di marzo alle ore 20,30 nella solita sala delle adunanze, alla 1^a convocazione di oggi, partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri in carica compreso il Sindaco:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	GHISELLINI SERGIO	Sindaco	X	
2	PABA MAURIZIO	Consigliere	X	
3	CHIESA DARIO	Consigliere	X	
4	CORDINI IVAN	Consigliere	X	
5	MANGONE AURELIO	Consigliere		X
6	DI BIASE PIERSANTE	Consigliere	X	
7	TAMAGNINI LUIGI M.	Consigliere		X
8	SPINOSA MASSIMILIANO	Consigliere		X
9	CHECCHIA LORENZO	Consigliere	X	
10	SALA PAOLO G.	Consigliere	X	
11	CIRANNA FRANCESCO	Consigliere		X
12	MAGGI ELENA	Consigliere	X	
13	MELI ANTONIO	Consigliere	X	
14	MILANESE RENATO	Consigliere	X	
15	RECANATI FRANCA	Consigliere	X	
16	GAIANI LORENZO	Consigliere	X	
17	BERGOMI ANNA MARIA	Consigliere		X
18	TOZZO EDOARDO	Consigliere	X	
19	GALLI AUGUSTA	Consigliere	X	
20	RAVAROTTO MARIA ELENA	Consigliere	X	
21	LAMANNA CATERINA	Consigliere	X	
			16	5

Sono altresì presenti i consiglieri Tamagnini Luigi, Ciranna Francesco e Spinosa Massimiliano entrati dopo l'appello: i presenti sono pertanto n. 19.

Sono altresì presenti:

	cognome e nome	carica	presenti	assenti
1	CANNATELLI MARIA GAETANA	Assessore	X	
2	MORONI MONICA MARIA	Assessore	X	
3	PARODI GIANLUIGI	Assessore	X	
4	SALPIETRO SEBASTIANO	Assessore	X	
5	REITANO ANTONINO	Assessore	X	
6	PERNA ENRICO	Assessore	X	

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza la consigliera Elena Maggi nella sua qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Chiarina Carmela Urbano.

OGGETTO: SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE -
ABROGAZIONE DEGLI ARTT. DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE -
APPROVAZIONE DEFINITIVA

Relaziona l'assessore all'Urbanistica e all'Edilizia Privata arch. Monica Moroni.

Si assenta il consigliere Meli Antonio, per cui i presenti risultano essere n. 18.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione del Consiglio comunale il seguente schema di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno della seduta odierna;

Vista la suesposta relazione;

Premesso che:

- * la composizione, la durata in carica e i requisiti soggettivi dei componenti delle Commissioni tecniche consultive sono demandati alla disciplina dei regolamenti Edilizi Locali ex D.P.R. 380/2001, nonché alle norme più recenti introdotte dalla Legge Regionale n. 12/2005;
- * dato atto inoltre che l'attività e le funzioni della Commissione Edilizia sono disciplinate dal Titolo III (artt. da 18 a 22 quater) del Regolamento Edilizio vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21/04/2009;
- * atteso che con l'art. 30 della Legge Regionale n. 12 dell' 11/03/2005 viene resa facoltativa l'istituzione in ogni ente locale della commissione *de quo*;
- * considerato che per esigenze di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa, si rende opportuno sopprimere detto organo tecnico consultivo, alla luce dell'istituzione della Commissione per il paesaggio che ne ha assorbito parte delle competenze e anche in considerazione dell'orientamento del TUELL art. 96, sulla riduzione degli organismi collegiali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18/10/2009 con cui è stato modificato l'art. 40 dello statuto con la soppressione della Commissione *de quo* e l'introduzione della Commissione per il Paesaggio;

Vista la deliberazione n. 62 del 21.12.2009, esecutiva ai sensi di legge, con cui si adottava la modifica al regolamento edilizio comunale ai fini dell'abrogazione degli artt. 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 20, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 21, 21 bis, 22 ter, 22 quater recanti la disciplina della composizione e delle attribuzioni della Commissione edilizia e quindi la soppressione di detto organo consultivo anche in forza della regolamentazione comunale;

Visto l'art. 29 della Legge Regionale 11/03/2005, n. 12 il quale prevede che il Regolamento Edilizio venga approvato e modificato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 1, 2, 3, e 4 dell'art. 14;

Dato atto:

- che si è proceduto al deposito dell'atto deliberativo per quindici giorni consecutivi presso la Segreteria Comunale ed alla comunicazione del deposito al pubblico mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, e che durante il periodo di deposito e nei termini dei quindici giorni successivi è pervenuta al protocollo dell'ente una nota prot. n. 1705 del 28/01/2010 dall'associazione AMICI DEL MILANINO, che pur non presentata formalmente come osservazione viene comunque così trattata;
- che le richieste contenute nella sopracitata nota pervenuta dall'Associazione AMICI DEL MILANINO non appaiono pertinenti in quanto:
 - 1) la Commissione Edilizia è un organo tecnico consultivo che ai sensi dell'art. 30 L.R. 12/2005 e s.m.i. risulta facoltativo mantenere. Vigendo altresì l'obbligo di istituzione della Commissione per il Paesaggio, è necessario contemperare l'esigenza opposta di garantire un controllo sull'impatto paesistico degli interventi edilizi e contestualmente snellire e non appesantire il procedimento di rilascio dei provvedimenti di natura edilizia;
 - 2) la Commissione Edilizia, in quanto organo tecnico consultivo, è tenuta ad esprimere pareri esclusivamente sulla conformità urbanistico - edilizia degli interventi sul territorio. La valutazione in merito all'abrogazione degli articoli del Regolamento Edilizio, riguardanti la Commissione stessa, non rientra nella fattispecie dei pareri di cui all'art. 19.1 lett.g, in quanto non si configura come parere di natura tecnica ma discende da una valutazione degli organi dell'Ente, funzionale a modificare un iter di natura procedurale e discende da una precedente deliberazione del Consiglio Comunale (n. 49 del 18/10/2009) che aveva già soppresso la Commissione *de quo* dallo Statuto comunale;
 - 3) la partecipazione dei cittadini e/o associazioni, ai procedimenti di trasformazione urbanistica del territorio, è assicurata e garantita da norme Regionali in altre fasi procedurali ed in particolare nell'Approvazione del PGT, ovvero atti di programmazione urbanistica;
 - 4) la Commissione per il Paesaggio è invece un organo collegiale tecnico scientifico a carattere consultivo, composto da membri provvisti di specializzazione e professionalità specifiche in campo paesistico/ambientale. Detta Commissione esprime pareri su interventi in ambiti vincolati *ex lege* 42/2004 e valutazioni di impatto paesistico sul resto del territorio. La normativa statale e regionale non prevede che i componenti di detta commissione possano essere espressione di associazioni locali e, come precisato al punto precedente, demanda ad altre fattispecie il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti portatori di interessi diffusi;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico degli Enti Locali";

Atteso che la 1^a e la 2^a Commissione consiliare permanente hanno esaminato l'argomento nella seduta congiunta del 17.3.2010;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali, per i quali si rinvia al testo integrale del resoconto della seduta, depositato agli atti;

Acquisito il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità tecnica del Funzionario del settore Edilizia Privata - Urbanistica e sotto il profilo della regolarità contabile del Dirigente dell'Area Finanziaria, ai sensi dell' art. 49 comma 1°, del Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs n. 267 del 18/08/2000);

Con voti favorevoli n. 11 (Ghisellini Sergio – Sindaco- Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco e Maggi Elena del gruppo P.D.L.), contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 18 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
2. di approvare in via definitiva, ai sensi dell' art. 29 della Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 le modifiche del Regolamento Edilizio, abrogando gli artt. 18, 18 bis, 18 ter, 18 quater, 19, 19 bis, 19 ter, 19 quater, 20, 20 bis, 20 ter, 20 quater, 21, 21 bis, 22 ter, 22 quater e così facendo sopprimere la Commissione Edilizia anche dalla regolamentazione comunale;
3. di non accogliere le richieste dell'Associazione AMICI DEL MILANINO in quanto non pertinenti, per le motivazioni espresse in premessa.

Successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e valutata l'urgenza di provvedere;

Con voti favorevoli n. 11 (Ghisellini Sergio – Sindaco- Paba Maurizio, Chiesa Dario e Cordini Ivan del gruppo Lega Nord, Di Biase Piersante, Tamagnini Luigi, Spinosa Massimiliano, Checchia Lorenzo, Sala Paolo, Ciranna Francesco e Maggi Elena del gruppo P.D.L.), contrari n. 7 (Milanese Renato, Recanati Franca, Gaiani Lorenzo, Tozzo Edoardo, Galli Augusta, Ravarotto Maria Elena e Lamanna Caterina del gruppo P.D.), astenuti nessuno, resi per alzata di mano da n. 18 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

----- ° -----

Proposta di deliberazione n° 23 del 22.3.2010 ad oggetto:

SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ABROGAZIONE DEGLI ARTT. DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE – APPROVAZIONE DEFINITIVA

Il Sottoscritto Arch. Carmine Natale, in qualità di funzionario responsabile del settore Edilizia Privata, Urbanistica e Risorse Produttive, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 11.3.2010

**IL FUNZIONARIO DEL SETTORE
EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA
E RISORSE PRODUTTIVE
f.to Arch. Carmine Natale**

Il sottoscritto Dirigente dell'Area Finanziaria, visto il disposto dell'art. 49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 11.3.2010

**IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maristella Ruggeri**

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Elena Maggi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=====

PUBBLICAZIONE – INVIO

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale:

[] invio al Prefetto ai sensi dell'art. 135 – comma 2 – del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000).

Cusano Milanino, 15 aprile 2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Cusano Milanino, _____

IL SEGRETARIO GENERALE